

Codice A1703A

D.D. 3 ottobre 2017, n. 963

L.R. n. 63/1978. Spese per il Servizio di manutenzione straordinaria e riparazione del Sistema Gas Cromatografico GC-MS Trace 1300 e DSQ Thermo. Procedura di acquisizione diretta mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art 36 comma 2 letta) del d.lgs 50/2016, fuori dal Mepa. Determinazione di affidamento. CIG:ZC71FA81B9. Spesa di euro 9.459,64 (Impegno n. 4366/2017 sul capitolo di spesa 142574/2017).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Per le motivazioni espresse in premessa,

1. di approvare al termine della trattativa diretta l'offerta economica di euro 7.753,80 IVA esclusa presentata dall'operatore economico Thermo Fisher Scientific SpA, Strada Rivoltana – 20090 Rodano (MI) - P. IVA 07817950152, per la fornitura del Servizio di manutenzione straordinaria e di riparazione del Sistema Gas Cromatografico GC-MS Trace 1300 e DSQ Thermo;
2. di prendere atto che la spesa effettiva per il servizio di manutenzione straordinaria e di riparazione del Sistema Gas Cromatografico GC-MS Trace 1300 e DSQ Thermo risulta essere pari ad euro 9.459,64 IVA inclusa da corrispondere al prestatore del servizio: Thermo Fisher Scientific SpA, - Strada Rivoltana – 20090 Rodano (MI) - P. IVA 07817950152;
3. di aggiudicare, mediante ricorso alla procedura di acquisizione mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 e s.m.i, alla Società Thermo Fisher Scientific SpA, Strada Rivoltana – 20090 Rodano (MI) - P. IVA 07817950152 - fornitura del Servizio di manutenzione straordinaria e di riparazione del Sistema Gas Cromatografico GC-MS Trace 1300 e DSQ Thermo per una spesa effettiva di euro 7.753,80 IVA esclusa;
4. di prendere atto che, come indicato nei dati relativi all'offerta riportati nel documento di stipula, i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 95, comma 10, del D.lgs.50/2016 e s.m.i, per l'esecuzione del presente affidamento, non sono indicati e pertanto si intendono pari ad euro 0,00 (zero,00);
5. di redigere il DUVRI congiunto qualora fosse riscontrata la presenza di rischi da interferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 3-bis del D.lgs 81/2008 ed integrato dal D.lgs 106 del 2009;
6. di procedere ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 alla stipula del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della Società Thermo Fisher Scientific SpA, per la fornitura del Servizio di manutenzione straordinaria e di riparazione del Sistema Gas Cromatografico GC-MS Trace 1300 e DSQ Thermo ;
7. di allegare alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale il documento di stipula contenente i dati della T.D (trattativa diretta) predisposta dalla stazione appaltante e i relativi dati dell' offerta aggiudicata in via definitiva;
8. di stabilire che il contratto per il Servizio di manutenzione straordinaria e di riparazione del Sistema Gas Cromatografico GC-MS Trace 1300 e DSQ Thermo si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente dal fornitore contraente sarà pervenuto al seguente indirizzo di posta certificata PEC: fitosanitario@cert.regione.piemonte.it della Pubblica Amministrazione;
9. di incrementare di euro 919,64 l'Impegno n. 4366/2017 di euro 8.540,00 per il servizio di manutenzione straordinaria e di riparazione del Sistema Gas Cromatografico GC-MS Trace 1300 e DSQ Thermo, di cui alla determinazione dirigenziale n. 869 del 30/08/2017;

10. di stabilire che il corrispettivo per la fornitura del servizio di manutenzione straordinaria e di riparazione del Sistema Gas Cromatografico GC-MS Trace 1300 e DSQ Thermo sarà liquidato a regolare esecuzione della prestazione secondo le condizioni di fornitura stabilite nel capitolato tecnico e nelle condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. Il corrispettivo per il servizio eseguito sarà pagato secondo le modalità stabilite nel contratto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Dati di amministrazione trasparente:

Beneficiario: Società Thermo Fisher Scientific SpA, - P.IVA 07817950152

Importo: euro 9.459,64 IVA inclusa

Dirigente responsabile: Dr. Pier Mauro Giachino

Modalità Individuazione Beneficiario: Procedura di acquisizione diretta mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i fuori dal MePa

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il Dirigente del Settore Fitosanitario e Servizi
Tecnico-Scientifici
(In qualità di R.U.P)
Dr. Pier Mauro Giachino

Il Visto del Direttore è conservato agli atti della Direzione (nota prot. 12347/A17000 del 13.luglio 2015

Allegato



CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI RIPARAZIONE E DI ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA Gas Cromatografico GC-MS Trace 1300 e DSQ Thermo”

CIG ZC71FA81B9.

Codice Cliente 001189

TRA

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/08, dal Dirigente pro tempore del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici dr Pier Mauro Giachino nato a _____ il _____, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Direzione stessa – sita in Torino –di seguito denominata “Il Committente”;

E

Società Thermo Fisher Scientific SpA, P. IVA 07817950152 con sede in Strada Rivoltana – 20090 Rodano (MI) in persona del Rappresentante Legale pro tempore, che di seguito per brevità verrà indicato come “Affidatario”;

si conviene e si stipula quanto segue:

**Articolo 1
oggetto del contratto**

Il Committente come sopra rappresentato, incarica l’Affidatario che, come sopra rappresentato, che dichiara di accettare, la fornitura del servizio di manutenzione straordinaria –intervento tecnico -riparazione del GC Trace 1300 e DSQ Thermo per il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici.

L'affidamento della fornitura del servizio di manutenzione straordinaria –intervento tecnico -riparazione del GC Trace 1300 e DSQ Thermo è concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni contenute nel presente contratto che l’ Affidatario, dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte.

**Articolo 2
caratteristiche del servizio – attività’**

L’Affidatario dichiara che il servizio fornito è conforme a quanto riportato nell’offerta 10067/FG/AU presentata in data 12.09.2017 .

Il servizio di manutenzione straordinaria –riparazione del GC Trace 1300 e DSQ Thermo dovrà essere realizzato presso la sede di Torino Via Livorno, 60 del Committente.

**Articolo 3
Obbligazioni generali del Affidatario**

1. Sono a carico del Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi e dei servizi connessi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. L'Affidatario è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.
3. I Servizi, i servizi connessi e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nel Catalogo del Fornitore, nonché a quanto stabilito nel relativo Capitolato Tecnico-scheda. L'Affidatario si obbliga a osservare, prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente.
4. L'Affidatario si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici del Committente nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Affidatario verificare preventivamente le relative procedure.
5. L'Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, L'Affidatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
6. L'Affidatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
7. L'Affidatario si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano L'Affidatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
8. Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, L'Affidatario si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Committente, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.
13. L'Affidatario si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 4 **Obbligazioni specifiche del Affidatario**

1. L'Affidatario, in particolare, si impegna, oltre a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, a:
 - a) fornire i Servizi ed erogare i servizi connessi nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dal Contratto;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di fornitura dei Servizi e dei servizi connessi indicati nel Capitolato Tecnico-scheda e nelle presenti Condizioni Generali, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
 - c) assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne il Committente di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi.
2. L'Affidatario si impegna ad eseguire la prestazione dei Servizi e ad erogare i servizi connessi oggetto del Contratto presso i luoghi ed i locali indicati dal Committente, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1, con riferimento all'attivazione dei Servizi.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte del Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che questi si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Il Fornitore dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate, non comportino alterazioni o danni al patrimonio del Committente.

Articolo 5 **Attivazione dei Servizi e Verbale di attivazione**

1. Per l'esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, L'Affidatario si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i Servizi oggetto di ciascun Contratto e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico-scheda nel termine stabilito dal Contratto, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 10.
2. All'atto dell'attivazione dei Servizi, L'Affidatario, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato per la prestazione dei Servizi, dovrà redigere un verbale di attivazione del servizio, in contraddittorio con il Committente, nel quale dovrà essere dato atto della data dell'attivazione, i dati relativi all' Affidatario (compreso il Codice Fiscale - Partita IVA), i dati relativi al Committente (Soggetto Aggiudicatore di appartenenza), la data ed il numero progressivo dell'Ordine o della RDO. Il verbale di attivazione dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.
3. Il Servizio dovrà essere prestato entro e non oltre il termine indicato nel Catalogo del Fornitore, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico-scheda, che è da ritenersi termine essenziale a favore del Committente per l'esecuzione del Contratto medesimo, ovvero, nel diverso termine convenuto tra le Parti in caso di RDO. Tale termine inizierà a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conclusione del Contratto. Salvo diverso accordo tra le Parti, la consegna dovrà essere effettuata tra le ore 9.00 e le ore 14.00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. Il verbale di cui al successivo comma 4 del presente articolo farà fede circa il giorno e l'ora dell'avvenuta consegna.
4. La data del verbale di attivazione, sottoscritto dalle parti, costituisce la data di inizio dell'erogazione del Servizio da cui si misura la durata dello stesso.
5. Entro 10 giorni lavorativi dalla data di Termine del Servizio, il Committente ha la facoltà di contestare, mediante comunicazione scritta all' Affidatario, eventuali vizi o difformità del Servizio reso rispetto a quanto previsto nel Contratto.
6. L'Affidatario deve, in tal caso, nel più breve tempo possibile e senza oneri aggiuntivi per il Committente, eliminare gli eventuali vizi e/o le difformità contestate ai sensi del comma precedente, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10.
7. Al termine delle attività di eliminazione dei vizi e delle difformità rilevate, viene redatto e sottoscritto dalle Parti un "Verbale di Accettazione", che produrrà gli stessi effetti dell'accettazione del Servizio.
8. Se entro 10 giorni lavorativi dalla data di termine del Servizio il Committente non effettua alcuna contestazione all' Affidatario, il servizio si intende automaticamente e tacitamente accettato. In tal caso la data di accettazione del Servizio corrisponderà al decimo giorno successivo alla data di termine del Servizio.

Articolo 6 Verifica di conformità

1. Al momento della prestazione dei Servizi, e comunque entro 20 (venti) giorni dall'ultimazione della prestazione, il direttore dell'esecuzione del contratto(nel caso specifico il tecnico di Laboratorio responsabile) effettua la verifica di conformità dei Servizi resi, secondo i termini e con le modalità previste dall'art. 102 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari eventualmente applicabili al Committente.
2. In caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo certificato varrà come Data di Accettazione dei Servizi con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dall' Affidatario.
3. Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, Contratto e Servizi resi, o in base a prove ed utilizzi successivi, il Committente rilevi una difformità qualitativa (ad esempio Servizio non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei Servizi resi, lo stesso Committente invierà una segnalazione scritta all' Affidatario attivando le pratiche di reso.
4. L'esito positivo dei controlli/verifica di conformità non esonera L'Affidatario da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell'esecuzione del Servizio non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.

Articolo 7 Assistenza

1. Oltre alla casella di posta elettronica ufficiale L'Affidatario, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico-scheda, metterà a disposizione del Committente un numero di fax ed un numero di telefono attivi nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30 in tutti i giorni lavorativi dell'anno esclusi sabati, domeniche, festivi ed eventuali chiusure aziendali, dedicati a fornire informazioni ai Soggetti Aggiudicatori circa le modalità di ordine e di erogazione del servizio, lo stato degli ordini in corso, i servizi connessi e/o accessori. I suddetti numeri di telefono e di fax dedicati dovranno essere "Numeri per servizi di addebito al chiamato" secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n. 177) ovvero "Numerazione per i servizi di addebito ripartito" Prima categoria, quota fissa, secondo quanto definito dall'art. 17 della detta Delibera.
2. L'Affidatario si impegna a mettere a disposizione del Committente l'assistenza standard eventualmente previste in relazione al Servizio. A tale scopo, L'Affidatario si impegna ad assistere il Committente ed a fare tutto quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione ed il godimento dei suddetti servizi di assistenza.

3. Gli ulteriori servizi di assistenza, offerti in aggiunta a quelli previsti nello specifico Capitolato Tecnico-scheda, sono dettagliatamente individuati e specificati all'interno del Catalogo del Fornitore.

4. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione del Servizio, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dall' Affidatario in orario non lavorativo per il Committente e il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza, salvo diverse indicazioni del Committente medesimo.

ARTICOLO 8

Garanzie sulle parti di ricambio

Il Affidatario si impegna a fornire una garanzia sulla mano d'opera di **180gg** e di **12 mesi** dalla data di installazione, o di tredici mesi dalla consegna, sulle parti di ricambio.

Articolo 9

Corrispettivo

1. Il corrispettivo per la fornitura del servizio, pari ad euro 9.459,64 (novemilaquattrocento cinquantanove//64) IVA inclusa sarà liquidata a conclusione del servizio e a seguito della verifica tecnica collaudo del buon funzionamento dello strumento effettuata dai tecnici del Settore Fitosanitario e servizi tecnico scientifici comprovante la reale rispondenza del servizio fornito al capitolato tecnico, previa presentazione al Committente di regolare fattura redatta in formato elettronico.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Affidatario accetta il corrispettivo pattuito e contestualmente, si impegna ad escludere ogni forma di revisione del corrispettivo stesso.

Restano a carico dell'Affidatario, poiché già ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi connessi alle attività oggetto del presente contratto.

L'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna ad osservare, in particolare, tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. Inoltre, lo stesso si impegna ad osservare e ad ottemperare gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza.

Articolo 9-Bis

Costo -Corrispettivo per le parti di ricambio

Il costo per eventuali parti di ricambio che si rendesse necessario dover sostituire durante l'esecuzione dell' intervento verrà conteggiato a consuntivo, fermo restando che la sostituzione delle stesse dovrà essere autorizzata dal committente, su richiesta del tecnico di laboratorio e a fronte di un rapporto di intervento redatto dal tecnico del Affidatario.

Il prezzo delle parti di ricambio sarà quello indicato dall' Affidatario.

Il prezzo comprenderà, tra l'altro:

- a) l'eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dal fornitore e/o da terzi da questi incaricati;
- b) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;

Articolo 10

Fatturazione e pagamenti

1. L'Affidatario emetterà fattura in formato elettronico alla realizzazione del servizio, previa emissione del verbale attestante la regolare esecuzione del servizio.

Il pagamento della fattura sarà subordinato:

- all'emissione dell'Attestazione della regolare esecuzione del contratto, come indicato all'Art 7 (Verifica di Conformità);
- all'emissione di regolare fattura.

La fattura dovrà contenere le seguenti voci:

- il codice C.I.G. relativo al servizio (Codice Identificativo Gara) che per il presente servizio è il seguente: CIG: ZC71FA81B9.;
- il codice IBAN relativo al conto dedicato ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento;
- il numero di Richiesta di Ordine;
- gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento definitivo del servizio;
- gli estremi della determina di impegno di spesa l'indicazione delle attività svolte e del prezzo complessivo;
- la dicitura "scissione del pagamento" ai sensi del nuovo meccanismo denominato "Split Payment" (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario) normato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)".

Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico sul Sistema nazionale d'Interscambio (SdI) al seguente codice univoco ufficio IPA F7XJX1.

La fattura emessa dovrà essere intestata alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, Partita IVA 02843860012 – Codice Fiscale 80087670016 - Via Livorno, 60 c/o Environment Park, 10143 TORINO.

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che il Fornitore possa sollevare riserve o eccezioni.

Il corrispettivo per il servizio eseguito sarà pagato a 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici della fattura elettronica.

Il pagamento del corrispettivo per la realizzazione del servizio è subordinato alla regolare esecuzione dello stesso secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, nonché alla regolarità contributiva del Fornitore contraente attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla cassa edile, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), acquisito d'ufficio dalla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici. In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte del Fornitore contraente, l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile.

Nel caso di contestazione della fattura da parte della Regione Piemonte, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile alla Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

L'Affidatario ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, salvo che la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile

Articolo 11 Penali

1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile al Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione dei Servizi o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità ai sensi dei precedenti artt. 5 e 6, L'Affidatario è tenuto a corrispondere al Committente una penale pari all'1 % (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che l'importo della penale non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, il Committente potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui L'Affidatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto, in tali casi il Committente applicherà all' Affidatario le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all' Affidatario dal Committente per iscritto. L'Affidatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Committente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all' Affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. Il Committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all' Affidatario a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all' Affidatario medesimo.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso L'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Committente di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

Articolo 12 Responsabilità

1. L'Affidatario si impegna a manlevare e a tenere indenne il Committente da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti del Committente per danni derivanti dai vizi dei Servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

Articolo 13 Clausola risolutiva espressa

1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, il Committente potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all' Affidatario per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall' Affidatario per l'abilitazione al Mercato Elettronico, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
- b) condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Affidatario, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione,

l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;

- c) difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto indicato dal Contratto;
- d) violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del Contratto;
- d) violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
- f) violazione dell'art. 15, comma 3, delle presenti Condizioni Generali (violazione dovere riservatezza);
- g) azioni giudiziarie contro il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza del Committente per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;
- h) nel caso di cui all'art. 17, comma 2 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
- i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 10, comma 1, delle presenti Condizioni Generali;
- j) mancato rispetto del termine di Attivazione dei Servizi, che si protragga oltre 20 (venti) giorni, rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta.

2. In caso di risoluzione del Contratto, L'Affidatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei Servizi a favore del Committente.

Articolo 14 Recesso

1. Il Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all' Affidatario, nei casi di:

- a) giusta causa;
 - b) reiterati inadempimenti del Affidatario, anche se non gravi.
2. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro L'Affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Affidatario;
 - b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza del Committente, che abbiano incidenza sull'esecuzione della Contratto;
 - c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

3. Dalla data di efficacia del recesso, L'Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.

4. In caso di recesso si applica quanto previsto all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.

5. Il Committente potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all' Affidatario per iscritto, purché tenga indenne L'Affidatario delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

6. Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, L'Affidatario sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contratto.

Articolo 15 Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto all' Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. In caso di inadempimento da parte del Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

3. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall' Affidatario nei confronti del Soggetto Aggiudicatore nel rispetto dell'art. 115, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 18 delle presenti Condizioni Generali.

Articolo 16 Riservatezza

1. L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

2.L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente.

4.L’Affidatario potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

5. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 16, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Articolo 17

Privacy e riutilizzo dei dati pubblici

1. Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 (cd. Codice Privacy) e, altresì, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 cit., ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.

2. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

4. Entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, ed in particolare del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e degli artt. 52 e 68 comma 3 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le informazioni, i dati, i documenti, i metadati, gli schemi di strutture di dati e le relative banche dati, immessi nel Sistema e/o scambiati in occasione dell’esecuzione del contratto potranno essere utilizzati dal MEF e dai Soggetti Aggiudicatori, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

ART. 18 –

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione (PTPC) nonché il Programma per la trasparenza e l’integrità, approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1-4209 del 21 novembre 2016 (consultabile al sito <http://trasparenza.regione.piemonte.it/programma-per-la-trasparenza-e-l-integrita>), in attuazione della Legge 190/2012, per ciò che riguarda in particolare le seguenti Misure di prevenzione obbligatorie:

- la Misura 8.1.11 (Protocolli di legalità o patti di integrità);
- la Misura 8.1.2 (Codice di comportamento), consultabile al sito <https://trasparenza.regione.piemonte.it/documents/97326/620130/Codice+di+comportamento>;
- la Misura 8.1.7 (Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors) (art. 53 comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001

Articolo 19

Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori Clausole risolutive espressa

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l’Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, o nelle Condizioni Particolari di Contratto, si conviene che, in ogni caso, i Punti Ordinanti, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell’art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario, i singoli contratti nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 4 del 7 luglio 2011.

3.L’Affidatario, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

4.L’Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata

comunicazione al Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

5. L’Affidatario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Il Committente verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.

6. I Punti Ordinanti provvederanno, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C) n. 4 del 7 luglio 2011 al momento della della Richiesta Di offerta all’indicazione sulla medesima Richiesta Di Offerta del CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, del CUP (Codice Unico di Progetto), precedentemente richiesti, ai sensi dell’art. 3 comma 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

7. L’Affidatario sarà tenuto a comunicare al Committente, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Affidatario dedicato/i.

8. L’Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

9. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C) n. 4 del 7 luglio 2011, L’Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall’A.N.A.C..

Articolo 20 Subappalto

1. Nel caso in cui L’Affidatario si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto indicati nei successivi commi.

2. L’Affidatario è responsabile dei danni che dovessero derivare al Committente, al Soggetto Aggiudicatore contraente e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4. L’Affidatario si impegna a depositare presso il Committente, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto L’Affidatario deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l’appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Affidatario, il quale rimane l’unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

6. L’Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente e il Soggetto Aggiudicatore contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

7. L’Affidatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso L’Affidatario non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

8. L’Affidatario si obbliga, nell’ambito dell’attività di verifica di cui all’art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora L’Affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, il Committente o il Soggetto Aggiudicatore contraente potranno sospendere il successivo pagamento a favore dello stesso fornitore.

9. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. In caso di inadempimento da parte del Affidatario agli obblighi di cui ai precedenti comma, il Committente o il Soggetto Aggiudicatore contraente potranno risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

11. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, in Committente annullerà l’autorizzazione al subappalto.

12. Resta fermo che il Committente procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite al ricorrere delle ipotesi di cui all’art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.



Settore Fitosanitario e servizi tecnico - scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ART. 21

Foro competente – Controversie

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

Torino, li ___/___/_____

Il Committente

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

DEL SETTORE FITOSANITARIO E SERVIZI TECNICO SCIENTIFICI

Dr. Pier Mauro Giachino

*(Firmato in digitale ai sensi Degli artt. 21e 23 D.lgs.
n. 82/2005 e smi)*

Firma dell’Affidatario

Firmato Digitalmente